

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 del 28-07-2026

**OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI
COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.
199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

Nell'anno duemilaventisei, addì ventotto del mese di luglio, con inizio della seduta pubblica in prima convocazione alle ore 21:00 presso la sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
PONZANELLI CRISTINA	Sindaco	X	
DEVOTO CLELIA	Consigliere	X	
BATTAGLIA MASSIMO	Consigliere	X	
BORSI DAVIDE	Consigliere		X
RAVECCA RENZO	Consigliere	X	
SERGIAMPIETRI FRANCESCO	Consigliere		X
SPILAMBERTI LUCA	Consigliere	X	
ITALIANI ROBERTO	Consigliere	X	
PLICANTI RAFFAELLA	Consigliere	X	
CECATI STEFANO	Consigliere	X	
PIZZUTO ANDREA	Consigliere	X	
AMBROGETTI SABINA	Consigliere	X	
CASINI BEATRICE	Consigliere	X	
MUSETTI FRANCO	Consigliere		X
RICCI ROSOLINO VICO	Consigliere		X
TIBERI MATTEO	Consigliere	X	
TONELLI ANDREA	Consigliere	X	

Numero totale PRESENTI: 13 – ASSENTI: 4

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale, Avv. FULVIO ANDREA PASTORINO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In prosecuzione di seduta, il Presidente invita il Consiglio ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI
COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.
199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

La Presidente dà la parola all'Assessore al bilancio, Carlo Rampi, per la presentazione della proposta al Consiglio.

La Presidente apre quindi il dibattito.

Intervengono i Consiglieri:

- Ravecca
- Cecati, che richiede chiarimenti

Terminati gli interventi, la Presidente cede la parola all'Assessore Rampi per la replica.

Al termine di questa, la Presidente richiede l'espressione delle dichiarazioni di voto che si registrano come segue:

- Italiani, che dichiara voto favorevole;

Non essendovi ulteriori richieste di intervento a titolo di dichiarazione di voto, la Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale ed invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto sulla proposta ad oggetto "Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Approvazione regolamento" presentata dall'Assessore Carlo Rampi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta, illustrata dall'Assessore al bilancio, Carlo Rampi, riportata in calce al presente verbale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.G.S. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta n. 48 che viene riportata in calce al presente verbale, come parte costitutiva del medesimo.

Gli interventi vengono integralmente conservati agli atti mediante registrazione audio/video digitale a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto.

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.sarzana.sp.it.

**IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

RAFFAELLA PLICANTI

**IL SEGRETARIO
GENERALE**

FULVIO ANDREA PASTORINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005.e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI
COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.
199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

Proposta di Consiglio n. 48

Il Sindaco

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- l'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti

dall'applicazione delle relative disposizioni.

- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni notificate nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2023, emesse dal Comune e dal Concessionario Spezia Risorse Spa, e di accertamenti divenuti esecutivi nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2023, corrispondenti a crediti riportati in residui attivi che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione;

Esaminata la relazione redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, dalla quale emerge l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

Esaminata la proposta di *"Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199"* che si compone di n. 8 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- o Oggetto del regolamento
- o Oggetto della definizione agevolata

- o Procedura per la definizione agevolata
- o Effetti della dichiarazione
- o Versamento degli importi dovuti
- o Perfezionamento della definizione agevolata
- o Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- o Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 notificate dal 01/01/2000 al 31/12/2023 e in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 divenuti esecutivi nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2023 e di conseguenza di approvare lo schema di regolamento alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti

- ☐ l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- ☐ l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- ☐ il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 27/07/2026;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di approvare in ogni suo articolo e nel testo complessivo il "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199*" composto di n. 8 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Sarzana;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario Spezia Risorse Spa per la riscossione del Comune di Sarzana;
6. di dare mandato al Concessionario Spezia Risorse Spa e ai competenti Servizi di provvedere alla tempestiva istruttoria ed evasione delle istanze di definizione agevolata pervenute;
7. di stabilire che tutte le entrate riscosse in esecuzione del presente atto affluiscano direttamente alla Tesoreria Comunale;
8. di demandare al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
9. di dare atto che il Regolamento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquisterà efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sarà trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

COMUNE DI SARZANA
Provincia di La Spezia

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI SARZANA
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n° 40 del 28/07/2026)

Indice

<u>Indice</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 4 - Effetti della dichiarazione.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....</u>	<u>6</u>

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
 - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune *(o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*;
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune *(o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

Imposta municipale propria (IMU)

Tassa sui rifiuti (TARI)

Sanzioni per violazioni al codice della strada

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune o dal concessionario Spezia Risorse Spa divenuti esecutivi nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2023;
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune *(o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*, notificate nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2023;

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n.689;

- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione

sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100;

interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;

interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;

somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100%;

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.

6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune o al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, a partire dal 01/09/2026 entro il termine del 31/10/2026 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, con modalità telematiche pubblicate sul sito dell'Ente entro il 01/09/2026 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal competente servizio comunale o dal Concessionario Spezia Risorse Spa pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Ente entro il medesimo termine di cui sopra.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

4. Il Comune o il Concessionario Spezia Risorse Spa, entro il termine del 30/11/2026 comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 31/12/2026 oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza bimensile.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
per importi complessivamente dovuti fino a 1.000 euro: fino a 4 rate bimensili
per importi complessivamente dovuti oltre 1.000 fino a 5.000 euro: fino a 8 rate bimensili
per importi complessivamente dovuti oltre 5.000 fino a 25.000 euro: fino a 16 rate bimensili
per importi superiori a 25.000 fino a 50.000 euro: fino a 32 rate bimensili

per importi superiori a 50.000 euro: fino a 48 rate bimensili.

4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi al tasso previsto nel regolamento comunale ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 7 giorni.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario Spezia risorse Spa, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. In conformità all'art. 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il presente regolamento acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1, il presente regolamento è trasmesso, a soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze.